



Signori Presidenti, Onorevoli Deputate e Deputati,

desidero innanzitutto rivolgere - anche a nome del Comandante Generale - il più sentito ringraziamento per l'attenzione riservata all'Arma dei Carabinieri alla quale viene oggi concessa l'opportunità di fornire un contributo di pensiero sui contenuti della Comunicazione della Commissione europea relativa a un Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.



La Commissione europea, con l'adozione del Piano in esame, ha inteso fornire ai Paesi membri puntuali indicazioni finalizzate all'ambizioso e strategico obiettivo di rafforzare le attività di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; indicazioni peraltro che sono in stretta connessione con quelle delle Direttive UE IV e V "*antiriciclaggio*", già recepite dall'ordinamento italiano coi decreti legislativi n. 90 del 2017 e n. 125 del 2019.

Anche al fine di contenere i tempi della mia esposizione, ritengo utile seguire le stesse direttrici in cui si articola il Piano d'azione europeo, concernenti, in sintesi:

1. il superamento dell'attuale frammentazione normativa all'interno dell'UE, dovuta all'ampiezza degli spazi conferiti agli Stati in sede di recepimento delle Direttive IV e V "*antiriciclaggio*";
2. la realizzazione di un sistema di vigilanza a livello europeo sull'attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

3. la creazione di un sistema di coordinamento delle Unità di informazione finanziaria (UIF), le cui attività risentirebbero della mancanza di scambio di informazioni a livello nazionale e transfrontaliero, sia con gli organismi omologhi degli altri Stati (*Financial intelligence units - FIU*), che con le “altre autorità competenti” (UIF, autorità di vigilanza, autorità di contrasto e autorità fiscali);
4. l'attuazione delle disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello unionale, attraverso il puntuale recepimento della Direttiva 2019/1153, recante disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento dei “gravi reati”.

In merito al primo punto, ovvero al **superamento dell'attuale frammentazione legislativa** all'interno degli Stati per addivenire a un *corpus* normativo più dettagliato e armonizzato, è importante sottolineare che la Commissione europea evidenzia le criticità derivanti da applicazioni divergenti delle direttive in materia di “antiriciclaggio”, progressivamente attuata da ciascuno dei Paesi membri e che si è talvolta tradotta “*nella fissazione di ulteriori requisiti che vanno oltre quanto previsto dal diritto dell'UE*”<sup>1</sup>. La differenziata interpretazione e attuazione delle direttive si è talvolta tradotta in una “*cooperazione inadeguata*” tra le Unità di informazione finanziaria, le autorità di vigilanza, quelle di contrasto e le autorità fiscali, creando potenziali lacune nel *corpus* normativo e nelle discendenti capacità operative dell'intero sistema, a tutto vantaggio delle consorterie criminali nazionali e transnazionali.

Superamento  
della  
frammentazione  
normativa

Al riguardo mi sia consentito un approfondimento sul tema, proprio per la richiamata rilevanza della materia sul piano operativo. Infatti, la UIF scambia quotidianamente informazioni con le analoghe strutture estere, le

---

<sup>1</sup> Pagina 6 del Piano d'azione.

*Financial intelligence units* (FIU). Le Forze di polizia a competenza generale - nel cui ambito, è bene ricordarlo, sono collocati gli assetti antiterrorismo nazionali (Raggruppamento operativo speciale e relative Sezioni anticrimine per l'Arma e Direzione centrale della polizia di prevenzione e relative articolazioni territoriali per la Polizia di Stato) - venivano attivate dalla UIF per verificare liste di anagrafiche provenienti da FIU estere, potenzialmente coinvolte in delitti aventi matrice terroristica. Effettuato il riscontro il dato era restituito alla UIF, al fine di corrispondere al richiedente collaterale estero<sup>2</sup>, oltre che, naturalmente, per la valutazione specialistica di aspetti finanziari. Tale trasmissione avveniva in ossequio al principio di reciproca collaborazione chiaramente enunciato dall'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007<sup>3</sup>.

Questo sistema rispondeva a una duplice esigenza: da un lato quella di assolvere all'obbligo di comunicare le *segnalazioni di operazioni sospette* alla Guardia di finanza quale organo di polizia valutaria, al principale fine di riscontrare eventuali violazioni amministrative o tributarie e, per la parte di competenza, alla DIA, dall'altro quella di informare tempestivamente anche gli altri "organi delle indagini" – soltanto con riferimento a quelle informazioni/dati suscettibili di relazione con gravi ipotesi criminali (prime, tra tutte, quelle relative a fatti di terrorismo) e, nella maggioranza dei casi, su *esplicita richiesta* di un organo collaterale estero – affinché potessero avviare immediate attività di riscontro del dato "grezzo" (ancora a mera valenza amministrativa), secondo le rispettive sensibilità e capacità operative.

Dal 10 novembre 2019, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 125 di recepimento della Direttiva UE 2018/843 (cd. "V Direttiva antiriciclaggio"), è stata di fatto paralizzata l'"interlocuzione" tra la UIF e le

---

<sup>2</sup> Articolo 13 del d.lgs. n. 231 del 2007.

<sup>3</sup> "Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) [UIF, MEF, autorità di vigilanza di settore, DIA e Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf], le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e **gli organi delle indagini** collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

Forze di polizia a competenza generale: in virtù dei limiti ora imposti, infatti, le informazioni in possesso di quell'Unità possono circolare con immediatezza nel solo perimetro “*Ministero dell'economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia e Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza*” ed essere eventualmente condivise con gli assetti specializzati antiterrorismo delle Forze di polizia solo in un momento successivo, secondo tempi, modalità e criteri non indicati dalla norma, ma in ogni caso scarsamente funzionali a una efficace e tempestiva azione di prevenzione e contrasto.

Questo risultato è stato raggiunto attraverso puntuali modifiche dell'articolo 12 del d.lgs. n. 231 del 2007 e, in particolare:

- introducendo il comma 1-*bis*, secondo il quale *solo* le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *a*) (ovvero i già citati MEF, Autorità di vigilanza di settore [quali Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP], DIA e Guardia di finanza) collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio;
- modificando il comma 8 dello stesso art. 12, secondo il quale, “*fuori dai casi di cooperazione tra [e non “con”] le forze di polizia [...] tutte le informazioni, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio*”.

Per esigenze di massima chiarezza occorre evidenziare, in questa autorevole sede, che il segreto d'ufficio su tali informazioni era già esistente prima dell'intervento del 2019 e, secondo le regole generali in materia, già rilevava a fini penali ai sensi dell'art. 326 c.p. nella misura in cui fosse stato indebitamente rivelato a soggetti non tenuti istituzionalmente al suo rispetto. È di tutta evidenza che tra questi soggetti non può annoverarsi la polizia giudiziaria che per compiti e funzioni precipue, prima ancora che per previsione giuridica, gestisce quotidianamente informazioni di ben altra

segretezza (basti pensare a tutte quelle coperte da segreto investigativo, evidentemente di gran lunga più pregnante di quello “d’ufficio”), ove non addirittura classificate. In linea con tali considerazioni, dunque, la riforma del 2019 non ha aggiunto nulla alla tutela della riservatezza delle informazioni finanziarie in possesso - tra gli altri - della UIF, ma la nuova declinazione del previgente segreto ha causato l'estromissione delle Forze di polizia a competenza generale da un circuito informativo diretto del quale ho il dovere di rappresentare in questa sede la *vitale importanza*.

Al riguardo, è necessario sottolineare come il contrasto del terrorismo, come anche della criminalità organizzata, del riciclaggio o dell'autoriciclaggio, ovvero dei delitti che sono presupposto a tali ipotesi, in ossequio alla virtuosa normativa nazionale di settore costituiscono *competenza concorrente* di tutte le Forze di polizia, secondo un modello di contrasto plurale che ha costituito negli anni strategia vincente per l'Italia anche nel confronto con altri Paesi, europei e non, che invece, specie nel contrasto al terrorismo, hanno sofferto i limiti di compartimentazioni dei relativi circuiti info-investigativi.

Aver inibito nel 2019, in sede di recepimento della V Direttiva UE, un flusso di così grande rilevanza investigativa - peraltro, mai foriero di alcun problema - ha determinato un grave *vulnus* in questo sistema, i cui potenziali effetti sono portatori di un grave scadimento della capacità di analisi, prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale e di tutte le condotte, anche in sé non penalmente rilevanti (transazioni sospette, acquisto o noleggio di particolari materiali o mezzi), ma sintomatiche dell'operatività di assetti terroristici (dai *lone wolf* alle cellule più strutturate) e quindi del potenziale rischio di azioni ostili sulle nostre strade.

Sul tema, nel corso dei lavori che hanno portato all'adozione del decreto legislativo del 2019 di recepimento della cd. V Direttiva antiriciclaggio,

sono stati acquisiti significativi contributi che, seppur coerenti con lo spirito della Direttiva: mi riferisco alle audizioni rese dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo<sup>4</sup> e dal Direttore della UIF, al contributo del Comandante del Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, nonché al parere allo schema di decreto legislativo di recepimento della V direttiva redatto dal Dipartimento di Pubblica sicurezza a favore dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno. Apporti che, nel riflettere anche una sostanziale diversità di opinioni tra le varie Amministrazioni interessate al recepimento della Direttiva, non si ritiene abbiano trovato - probabilmente anche in ragione della ristrettezza dei tempi concessi al Governo per l'adozione del decreto delegato - l'auspicabile valorizzazione e composizione. Ne è scaturita, nella richiamata decretazione, un'impostazione normativa restrittiva che rappresenta un *unicum* del nostro ordinamento e ha condotto al risultato di precludere ogni forma di interlocuzione diretta tra autorità che perseguono convergenti obiettivi d'interesse generale, con omogenei presidi di riservatezza<sup>5</sup>.

Si segnala, quindi, l'assoluta opportunità di un ripensamento che, nel pieno rispetto delle prerogative degli attori principali del "sistema antiriciclaggio", riattivi adeguate forme di collaborazione istituzionale tra tutte le Forze di polizia e la UIF, con possibilità di reciproca immediata interlocuzione e scambio di puntuali informazioni, restituendo così corralità, e con essa tempestività, all'azione di contrasto al terrorismo e ai reati gravi.

Con l'indicazione di **realizzare un sistema di vigilanza a livello europeo sull'attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, al**

Realizzazione  
di un sistema  
di vigilanza  
europeo

---

<sup>4</sup> Che, in particolare, ha auspicato un canale di informazione continuo tra le FIU e gli organi di contrasto giudiziari e investigativi.

<sup>5</sup> Sotto altro profilo va notato come sia paradossale che un'informazione coperta da segreto d'ufficio possa e debba essere portata dalla UIF all'attenzione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), consesso cui partecipano un ampio e diversificato novero di Autorità tra cui l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e l'Agenzia delle dogane e monopoli (articolo 3, comma 3, del d.lgs. 109/2007), mentre non possa fare altrettanto nei rapporti bilaterali con le stesse Autorità. L'art. 3, comma 7, del d.lgs. 109/07 prevede che "gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo".

secondo punto dell'odierna esposizione, la Commissione europea intende sollecitare il superamento – nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà – degli attuali assetti nazionali che vedono gli Stati membri esercitare in via esclusiva la vigilanza in materia di *anti-money laundering and combating the financing of terrorism* (AML-CFT), dotandosi di un sistema di vigilanza di elevata qualità a livello UE idoneo a garantire l'applicazione coerente delle norme in materia (sulla cui importanza si è già diffusamente detto), nonché a promuovere la cooperazione efficiente tra tutte le autorità competenti<sup>6</sup>. Ancora una volta, dunque, ricorre chiara nel documento della Commissione la preoccupazione che le diverse autorità, ai vari livelli, non realizzino adeguate ed efficaci forme di collaborazione e di scambio di informazioni. È opportuno ricordare che tra le “autorità competenti” sono certamente ricompresi anche gli “organi delle indagini” (*rectius* le Forze di polizia, così definite dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007), cui deve quindi essere garantita adeguata collaborazione con le altre autorità del sistema antiriciclaggio, anche attraverso la conoscibilità diretta delle informazioni utili alla realizzazione dei compiti di contrasto al crimine loro devoluti dall'ordinamento giuridico. Vale la pena ricordare che il riciclaggio, in quanto manifestazione criminale sempre conseguente ad altri “delitti presupposto”, non è mai fine a se stesso e non determina solo riflessi economici, ma è strettamente connesso con ipotesi di consumazione di gravi reati ad opera di organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso, ovvero di matrice terroristica.

In merito al punto 3, la Commissione suggerisce la creazione di un meccanismo di **coordinamento e sostegno alle attività delle UIF**, il cui operato risentirebbe della mancanza di scambio di informazioni a livello nazionale e transfrontaliero sia con gli organismi omologhi degli altri Stati, che

Coordinamento e sostegno alle attività delle UIF

---

<sup>6</sup> Pagina 9 del Piano d'azione.

con le altre autorità competenti. Nel dettaglio, il livello attuale di tale osmosi informativa è definito “*estremamente preoccupante*”<sup>7</sup>, in ragione del carattere transfrontaliero di gran parte delle attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Ancora una volta, devo richiamare le considerazioni esposte in premessa, relative agli ostacoli normativi recentemente introdotti in Italia che impediscono di attuare un proficuo ed efficace scambio informativo tra le Forze di polizia a competenza generale e la UIF. Impedimenti che la Commissione vorrebbe eliminare anche attraverso la creazione del citato meccanismo di coordinamento, che nelle intenzioni dell'organismo europeo dovrebbe permettere (anche) di rafforzare la cooperazione tra UIF, autorità di vigilanza, autorità doganali, fiscali e autorità di contrasto (ovvero le Forze di polizia), non solo a livello unionale ma anche nazionale<sup>8</sup>.

Come ampiamente sottolineato dal Direttore della UIF nel Rapporto annuale 2019 sulle attività di quell'Unità, presentato il 1° luglio scorso, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra autorità rappresentano una condizione essenziale per il buon funzionamento del sistema antiriciclaggio. Ciò nondimeno, “*le modifiche introdotte nel 2019 rischiano di realizzare un arretramento in questo ambito disciplinare, riducendo in misura significativa lo spettro degli scambi che la UIF può effettuare nel contesto delle proprie attività di prevenzione*”. La responsabilità di tali effetti va ricercata nella nuova disciplina sul segreto d'ufficio che, come detto, limita il novero delle autorità nazionali con le quali la UIF può scambiare informazioni<sup>9</sup>, realizzando un'impostazione non coerente con le previsioni delle direttive antiriciclaggio e in contrasto con le indicazioni formulate dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)

---

<sup>7</sup> Pagina 12 del Piano d'azione.

<sup>8</sup> Pagina 13 del Piano d'azione.

<sup>9</sup> “*Non sono in particolare ammesse*”, prosegue il Direttore UIF nel Rapporto annuale, “*scambi informativi sia con forze di polizia diverse da NSPV e DLA sia con altre autorità con compiti di controllo interconnessi con l'antiriciclaggio (come Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Autorità nazionale anticorruzione), così contraddicendo il principio di generale collaborazione affermato nel medesimo decreto*”.



in occasione della *mutual evaluation* del sistema italiano (pubblicata nell'ottobre 2015 e aggiornata nel 2019) nonché dalla Commissione europea nel Rapporto del 24 luglio 2019. Secondo quest'ultimo documento, le FIU – indipendentemente dalla loro natura giuridica, dalla loro dipendenza funzionale e dalla relativa composizione e organizzazione, punti sul quale l'Unione Europea non si è mai pronunciata, lasciando totale libertà agli Stati membri di perseguire le migliori soluzioni nazionali possibili<sup>10</sup> – dovrebbero collaborare maggiormente tra loro e con altre autorità nazionali, dare piena attuazione agli scambi automatici di segnalazioni di rilievo transnazionale e affinare il confronto reciproco delle proprie basi dati, grazie a infrastrutture informatiche più efficienti. Nel dettaglio, tra le criticità ancora irrisolte, vengono richiamati i perduranti limiti all'accesso delle FIU alle informazioni (specie investigative) necessarie per l'analisi e l'esigenza di utilizzare pienamente i canali di collaborazione domestica con le altre autorità competenti, comprese quelle deputate al contrasto dei reati.

Con riguardo all'attuazione delle disposizioni di diritto penale e allo scambio di informazioni a livello UE, attraverso il puntuale recepimento della **Direttiva 2019/1153**, è opportuno premettere che tale provvedimento è finalizzato ad agevolare l'uso di informazioni finanziarie per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di gravi reati<sup>11</sup> e migliorare, nel contempo, la cooperazione tra le autorità di contrasto, le UIF ed Europol. Nel contesto di un migliore utilizzo dell'*intelligence* finanziaria, la Commissione sottolinea come vi siano ancora ampi margini per potenziare e promuovere lo

Direttiva  
UE  
2109/1153

---

<sup>10</sup> Nel senso anche l'art. 1, comma 2, lett. a) della direttiva 2019/1153, secondo cui “la presente direttiva non pregiudica [...] lo status organizzativo conferito alle FIU ai sensi del diritto nazionale nonché la loro indipendenza e autonomia operativa”.

<sup>11</sup> Si fa riferimento alle forme di criminalità di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2016/794 istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).

scambio di informazioni tra tutte le autorità competenti (comprese, ancora una volta, le autorità di contrasto<sup>12</sup>), sia a livello nazionale che europeo.

In quest'ottica si muove la citata Direttiva 1153, che l'Italia è delegata a recepire entro il mese di agosto 2021 e alla cui legge delega sta attualmente provvedendo il Senato in prima lettura, attraverso il disegno di legge di delegazione europea 2019 (AS. 1721). Tale Direttiva si muove secondo due principali direttrici:

- il rafforzamento di prevenzione, investigazione e perseguimento dei reati gravi;
- il miglioramento dello scambio di informazioni sulle SOS tra le UIF dei Paesi membri e tra queste e le autorità nazionali competenti.

L'adozione della direttiva comporterà che gli Stati membri designino, tra le rispettive Autorità nazionali deputate alle attività di prevenzione, accertamento, investigazione e perseguimento dei reati gravi (cd. "autorità competenti"), quelle alle quali potrà essere concesso, a tali specifici fini, l'accesso diretto alle informazioni finanziarie residenti sui propri registri centralizzati, in previsione di una loro interconnessione a livello europeo (per l'Italia si tratta dell'anagrafe dei rapporti finanziari dell'Agenzia delle entrate, attualmente direttamente accessibile alla sola Guardia di finanza esclusivamente per l'esercizio di funzioni di polizia tributaria).

Al riguardo va osservato che il testo del provvedimento non lascia dubbi sul fatto che con la locuzione "*autorità competenti*" il legislatore europeo abbia inteso riferirsi essenzialmente agli "*organi delle indagini*" degli Stati membri; quindi, per massima chiarezza, le «autorità competenti» destinatarie della facoltà di accesso diretto ai registri dei conti bancari non coincidono in alcun modo con le sole "*autorità competenti*" sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario nazionale a fini di riciclaggio, così come individuate dal

---

<sup>12</sup> Pagina 15 del Piano d'azione.

d.lgs. n. 231 del 2007<sup>13</sup> in MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA, Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, alle quali verrebbe affiancato l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni presso la Direzione Centrale della polizia criminale (cd. *Asset Recovery Office* - ARO).

A soccorso della corretta interpretazione del testo della norma europea, si evidenziano:

- l'ampia definizione della locuzione “*autorità competenti*”, ricavabile dai compiti ad esse attribuiti (tra cui contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo), che sarebbe colpevolmente riduttivo riferire alle sole autorità del “sistema antiriciclaggio”;
- le inequivoche osservazioni contenute nel Piano d'azione comunitario, oggi al Vostro esame, nella parte in cui segnala che “*l'uso di informazioni finanziarie per i reati gravi è stato potenziato garantendo alle autorità di contrasto l'accesso diretto al registro centrale dei conti bancari [...] misure che permetteranno di accelerare le indagini penali consentendo alle autorità di combattere più efficacemente la criminalità transfrontaliera [...] Un'interconnessione a livello UE dei registri centrali dei conti bancari, considerata dalla Commissione prioritaria, dovrebbe in ogni caso coinvolgere le autorità di contrasto*<sup>14</sup>”.

Il recepimento della direttiva 1153 è all'attenzione di un tavolo tecnico interforze presso il Dipartimento di Pubblica sicurezza, che mira in sintesi a promuovere la designazione, tra le autorità cui concedere l'accesso diretto alle informazioni di carattere finanziario sui registri centralizzati, degli assetti delle tre Forze di polizia, evitando orientamenti restrittivi. Tale obiettivo è stato in parte raggiunto con l'approvazione di un emendamento al

---

<sup>13</sup> Art. 21, co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 231 del 2007.

<sup>14</sup> Pagina 14 del Piano d'azione.

Senato nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea 2019, che infatti concede tale accesso a:

- autorità giudiziaria e ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero;
- ufficiali di polizia giudiziaria designati dal responsabile dei Servizi centrali di PG (ROS per l'Arma dei carabinieri, SCO per la Polizia di Stato e SCICO per la Guardia di finanza);
- Ministro dell'interno, Capo della polizia, questori e direttore della Direzione investigativa antimafia.

A proposito del recepimento della direttiva 1153 desidero evidenziare come questa costituisca altresì occasione imperdibile per l'individuazione, seppur nel rispetto delle prerogative e competenze della polizia valutaria, di una procedura di collaborazione istituzionale con la UIF, la cui “*cesura*” (specie con riguardo alle informazioni provenienti dall'estero) sta già incidendo sulla tempestività, corralità ed efficacia dell'azione di contrasto al terrorismo, da sempre attribuita alla competenza concorrente di tutte le Forze di polizia.



Nell'avviarmi a concludere non posso tralasciare le importanti considerazioni che emergono dalla recente **risoluzione del Parlamento europeo**, approvata ad ampia maggioranza il 10 luglio u.s., che, nel valutare positivamente i dettagli del Piano d'azione che oggi ci occupa, ha espressamente:

- accolto con favore l'ipotesi di interconnessione dei registri centralizzati dei conti bancari a livello UE, “*al fine di agevolare un accesso più rapido alle informazioni da parte delle autorità di contrasto e delle UIF nelle diverse fasi delle indagini*”;

Risoluzione  
del  
Parlamento  
UE

- sottolineato la necessità di una migliore collaborazione tra autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto all'interno della UE. Al riguardo, l'ufficio stampa del Parlamento Europeo, a margine del voto, ha diramato una nota nella quale i Deputati chiedono che *“le autorità giudiziarie e di polizia nazionali cooperino maggiormente e condividano le informazioni tra loro”*;
- plaudito all'adozione della Direttiva 2019/1153, attendendo una valutazione della Commissione sulla necessità di un ampliamento della definizione di *“informazioni finanziarie”* a *“qualsiasi tipo di informazioni/ dati detenuti dalle autorità pubbliche o dai soggetti obbligati”*, nonché sull'eventualità che le UIF scambino tra loro informazioni anche su reati gravi *diversi* dal terrorismo o dalla c.o.

In merito a tale ultimo auspicio, chiedo retoricamente se sia utile e conveniente, quanto piuttosto rischioso e irrazionale rispetto alle esigenze di funzionalità dell'apparato di contrasto nazionale, che l'Italia continui a escludere le Forze di polizia dalle interlocuzioni con la UIF, in ossequio al neo introdotto *“segreto d'ufficio”*.



Per concludere, desidero ringraziare sentitamente per l'opportunità oggi concessa, mio tramite, all'Arma dei Carabinieri, di rendere un quadro di sintesi sulle principali problematiche del delicato settore del contrasto dei reati attraverso l'utilizzo delle informazioni finanziarie e delle possibili strade che si possono percorrere per giungere alla soluzione delle criticità evidenziate. Una soluzione tanto più auspicabile e urgente laddove si apprezzino, con la doverosa attenzione, le peculiarità che caratterizzano da sempre il quadro della minaccia esterna e interna che, seppur in costante evoluzione, interessa il nostro Paese. A tal riguardo, è dato unanimemente condiviso che la funzione *“sicurezza”* ha ormai la una delle sue più significative declinazioni nella

Conclusioni

dimensione “*economica*”. Si tratta di un aspetto della massima rilevanza attesa la conclamata ingerenza da parte della criminalità organizzata, sempre più aggressiva nei suoi traffici e nella necessità di ricollocarne e reinvestirne i profitti. Ebbene nella lotta alla criminalità c'è un punto fermo: la capacità di “seguire i soldi” nonché di identificare i relativi canali e modalità di riciclaggio e reinvestimento. Il dato relativo alla capacità di intercettare e decifrare flussi economici assume ancora maggiore valenza quando si affronta il tema della minaccia terroristica internazionale. Non sfugge, infatti, che soprattutto in questo ambito operativo l'individuazione dei terminali e delle modalità di finanziamento delle cellule terroristiche (o dei singoli militanti attraverso micro finanziamenti) assume un valore assolutamente decisivo per la prevenzione di qualsiasi azione ostile.

In tale quadro, la corretta attuazione degli indirizzi del *Piano d'azione europeo* e il coerente recepimento della Direttiva 1153 rappresentano evidentemente l'indispensabile viatico per conferire al composito sistema di prevenzione e contrasto ancora maggiore efficienza e conseguentemente continuare a garantire la sicurezza della Nazione.

Laddove utile, Signori Presidenti, Onorevoli Deputate e Deputati, offro la mia piena disponibilità a ogni ulteriore, eventuale approfondimento.

